



COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 30/11/2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Funzioni	3
Art. 3 – Luoghi di celebrazione	3
Art. 4 – Richiesta della celebrazione	4
Art. 5 – Giornate e orari di celebrazione	4
Art. 6 – Richieste dei locali	4
Art. 7 – Tariffe e modalità di pagamento	5
Art. 8 – Utilizzo dei locali	6
Art. 9 – Matrimonio o Unione Civile con l’ausilio di un interprete	6
Art. 10 – Norme di rinvio	6
Art. 11 – Disposizioni finali e entrata in vigore	6

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune di Reggello, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV “*Della Celebrazione del matrimonio*” del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’Unione Civile costituiscono attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa Comunale e negli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono essere effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.P.R. 396/2000 e D.L. n. 5/2017, con sua apposita e facoltativa delega da:
 - a) Assessori e Consiglieri Comunali
 - b) Dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione
 - c) Segretario Generale
 - d) Cittadini italiani in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di delega puntuale in quanto riferita alla celebrazione di specifico matrimonio o unione civile e conseguentemente riferita a ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o costituire l’unione civile.
2. L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
3. E’ fatto divieto all’Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio e l’unione civile devono essere celebrati nella “Casa Comunale” ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile. Per “Casa Comunale” deve intendersi un edificio/luogo che sia nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale con carattere di continuità ed esclusività.
2. Nel Comune di Reggello i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, presso:
 - a) il Palazzo comunale, nella sala del Consiglio Comunale, nella sala Giunta e nell’ufficio del Sindaco o in altro locale idoneo di proprietà comunale;
 - b) la sede dell’Ufficio dello Stato Civile;
 - c) la Biblioteca Comunale;
 - d) gli Uffici separati di Stato Civile che risultino regolarmente istituiti con apposito e specifico atto dell’Amministrazione comunale in luoghi/locali idonei diversi dalla casa comunale, ubicati in edifici di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico (castelli o ville storiche) presenti nel territorio comunale.

3. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio comunale, i matrimoni e le unioni civili dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.

Art. 4

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio civile o di costituzione di unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile su apposita modulistica in cui dovranno essere indicate le generalità dei nubendi o richiedenti l'unione civile, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile, un recapito telefonico e/o email.
2. La richiesta deve essere inoltrata di norma 60 giorni prima della data prevista per la celebrazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggello. La richiesta è sottoposta al visto del Sindaco o di un suo delegato.
3. La celebrazione dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 396 del 03/11/2000.

Art. 5

GIORNATE E ORARI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nella Casa Comunale:
 - a) Durante il normale orario di servizio dell'Ufficio Stato Civile;
 - b) Nelle giornate di sabato, domenica e festività con orario compreso dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
2. Sarà possibile celebrare una sola cerimonia per fascia oraria.
3. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, potranno essere autorizzate un numero maggiore di cerimonie nella stessa giornata e/o in orari diversi.
4. La celebrazione si svolgerà, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio ed è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato per la celebrazione, nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala o altro locale richiesto e previo pagamento dei relativi costi.
5. La celebrazioni sono sospese durante le seguenti festività:
 - a) 1 e 6 gennaio
 - b) Pasqua e Lunedì di Pasqua
 - c) 25 Aprile
 - d) 1° Maggio
 - e) 2 Giugno
 - f) 25 Luglio (S. Jacopo patrono di Reggello)
 - g) 15 Agosto
 - h) 1° Novembre
 - i) 8, 25 e 26 Dicembre
 - j) Pomeriggio del 31 dicembre

Art. 6

RICHIESTE DEI LOCALI

1. La scelta della sala comunale è subordinata alla verifica da parte del Comune della sua effettiva disponibilità. Sarà cura dell'Ufficio dello Stato Civile, una volta avuto il nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale, provvedere a confermare la suddetta prenotazione.
2. Dalla data di conferma della disponibilità dei locali, che potrà avvenire per posta elettronica, pec o fax, decorreranno i 15 giorni di tempo entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento della tariffa prevista.

3. Per esigenze eventualmente intervenute successivamente alla scelta della data e dell'ora della cerimonia da parte dei nubendi o dei richiedenti l'Unione Civile, sarà possibile modificarne i termini, sempreché vi sia disponibilità della sala.
Non saranno previsti rimborsi nel caso in cui si scelga una data o un orario che abbiano una tariffa minore, qualora la richiesta scritta pervenga all'Ufficio nei 30 giorni precedenti la data inizialmente concordata. Sarà invece dovuta la maggiorazione nel caso inverso.
4. Qualora si renda necessario l'uso della sala per improvvise ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, intervenute per motivi straordinari dopo la prenotazione della Sala, il matrimonio o Unione Civile saranno celebrati a titolo gratuito in altra sala a disposizione, possibilmente in accordo con i nubendi o i richiedenti l'unione civile e sarà disposto il rimborso della somma versata.

Art. 7 **TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è dovuto il pagamento di una tariffa a titolo di rimborso spese forfettario.
2. Il rimborso è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo ed all'orario di celebrazione.
3. La tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione di unioni civili sarà determinata dalla Giunta Comunale nell'osservanza dei seguenti criteri e parametri:
 - a) costo del personale coinvolto nell'espletamento del servizio;
 - b) costi necessari all'allestimento degli ambienti e all'espletamento del servizio
 - c) altri costi aggiuntivi.
4. Il pagamento della tariffa, intestato al Comune di Reggello Servizio Tesoreria con l'indicazione della causale "Matrimonio Civile/Unione Civile del *giorno/mese/anno e orario*", potrà essere effettuato secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dall'Ente in conformità con la normativa vigente.
5. La ricevuta/quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa dovrà essere esibita all'ufficio di Stato Civile non oltre il 15° giorno la data della conferma da parte dello stesso ufficio. La prenotazione della sala per la celebrazione, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
6. Qualora i nubendi o i richiedenti l'unione civile intendano chiedere la cancellazione dell'evento, è possibile presentare istanza, da effettuarsi in forma scritta, all'Ufficio entro e non oltre 15 giorni dalla data prevista per la celebrazione, per ottenere il rimborso delle spese. Alcun rimborso è dovuto per cancellazione degli eventi comunicate oltre i 15 giorni prima della data prevista per l'evento.

Art. 8 **UTILIZZO DEI LOCALI**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc.,.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del

rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporczia nella sala o negli spazi situati all'interno del palazzo o altro locale dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi/richiedenti l'unione civile che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.
6. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
7. E' consentito l'uso della sala fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

Art. 9

MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000 e D.L. 5/2017, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
2. L'Interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato civile almeno il giorno prima della celebrazione, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente regolamento.
3. Tutto ciò che si rivelerà non previsto dal presente regolamento dovrà essere concordato con il personale dell'Ufficio Stato Civile.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.